



## 1. Principi generali

L'ISTITUTO ALFRED ADLER DI MILANO fa riferimento, per le norme generali di comportamento etico dei soci nell'esercizio della propria professione, al Codice Deontologico dell'Ordine Nazionale degli Psicologi e dell'Ordine Nazionale dei Medici.

In particolare

**1.1-** I SOCI dell'ISTITUTO ALFRED ADLER DI MILANO tutelano e promuovono l'immagine pubblica dell'Associazione e il proprio ruolo all'interno di essa.

**1.2-** Nell'esercizio della professione psicoterapeutica o didattico-formativa e nel rapporto con i colleghi i soci dell'IAAM sono tenuti a rispettare i principi fondamentali della Psicologia Individuale allo scopo di realizzare, riattivare o perfezionare negli individui l'esperienza del **sentimento sociale** in accordo armonico con la loro affermazione personale.

**1.3-** Obiettivo prioritario sarà l'interesse dei pazienti o degli allievi in formazione-supervisione Il rapporto professionale sarà basato sulla **cooperazione** e sull'**incoraggiamento** senza discriminazioni di razza, di religione, d'origine etnica, di convinzioni politiche, di sesso, d'orientamento sessuale, di disabilità.

**1.4** - I soci dell' IAAM sono tenuti ad aggiornare costantemente la loro preparazione in materia di Psicologia Individuale e di Psicoterapia anche attraverso la formazione permanente e la supervisione individuale o di gruppo.

## 2. Relazione psicoterapeuta/paziente

**2.1** - Lo psicoterapeuta adleriano è tenuto, dopo i colloqui di carattere diagnostico, a stipulare con il paziente l'accordo analitico, in cui saranno formulate con chiarezza le condizioni, il tipo del percorso di cura, l'orario, la frequenza e il costo delle sedute.

**2.2** - Nel rapporto con il paziente lo psicoterapeuta non si attribuirà posizioni che non ricopre né avvierà intese di carattere finanziario al di fuori dei compensi professionali.

**2.3** - Durante il corso del trattamento, per salvaguardare la qualità della relazione professionale, il terapeuta avrà cura di evitare contatti sociali con il paziente e userà grande discrezione anche dopo il termine del rapporto terapeutico. I contatti con i parenti del paziente, se persona adolescente o adulta, non potranno svolgersi all'insaputa di questi e senza il suo consenso.

**2.4** - I dati personali raccolti durante i colloqui sono vincolati al segreto professionale più scrupoloso. Lo psicoterapeuta è tenuto all'obbligo della riservatezza e al rispetto dell'anonimato dei pazienti nei rapporti con i colleghi, nella pubblicazione di materiale clinico e nella presentazione di casi in occasione di seminari.

**2.5** - Particolare attenzione sarà posta ai vissuti consci e inconsci di inferiorità del paziente; questi non dovranno in alcun modo essere utilizzati per aumentare l'influenza e il potere del terapeuta favorendo una condizione di dipendenza, anche quando essa venga esplicitamente richiesta dal paziente. Il terapeuta è sempre tenuto a incoraggiare l'autonomia.

**2.6** - Lo psicoterapeuta non avrà alcuna relazione sessuale con pazienti.

**2.7** - Il terapeuta adleriano è tenuto a monitorare il proprio stato di salute psicofisica e ad astenersi dall'esercizio della professione nel caso in cui condizioni alterate pregiudichino la sua capacità professionale, la competenza e la capacità di giudizio.

**2.8** - Se un socio dell'Istituto subisce una condanna penale in relazione all'esercizio della psicoterapia o è messo in stato di accusa da parte di un Ordine professionale è tenuto ad informare il Direttore e il Consiglio Direttivo del procedimento e dei fatti attinenti al procedimento in corso.

### **3. Relazioni di formazione e supervisione**

**3.1-** Il docente supervisore non farà leva sul proprio ruolo per ottenere vantaggi personali, non stabilirà relazioni privilegiate con gli allievi, non promuoverà con essi rapporti sessuali o finanziari o accordi che non riguardino la formazione; valuterà con particolare attenzione gli invii di pazienti da parte di allievi in formazione.

**3.2** - I rapporti di supervisione e di formazione individuale degli allievi sono sottoposti al segreto professionale come i trattamenti terapeutici: devono essere particolarmente tutelati e tenuti nettamente separati dall'attività didattica di gruppo. Il docente non farà riferimento o proporrà durante le lezioni esempi tratti dall'attività di formazione individuale con allievi, anche se in forma anonima.

**3.3** - Durante l'attività didattica e gli esami il docente formatore eviterà accuratamente di privilegiare nel gruppo i propri allievi in formazione e delegherà ai colleghi la loro valutazione.

**3.4** - Ogni socio IAAM è tenuto a mantenere un atteggiamento di correttezza e di collaborazione con i colleghi: si asterrà quindi dall'esprimere in presenza di allievi giudizi o critiche nei confronti di altri docenti o dal rivelare situazioni che possano danneggiare l'immagine umana e professionale.

### **4. Responsabilità in presenza di violazioni**

**4.1** Quando un socio abbia prove evidenti della condotta scorretta di un collega, lo contatterà personalmente per chiedere spiegazioni e far cessare la condotta. Nel caso in cui ciò non sia possibile o debba essere tutelato il segreto professionale, è responsabilità del socio informare il Direttore che, a sua volta, sarà tenuto a informare in merito il Consiglio Direttivo.

4. Ogni socio deve essere messo a conoscenza del presente codice etico. Ogni infrazione alle sue norme costituisce grave mancanza e il mancato rispetto del codice può anche essere motivo di espulsione dall'Associazione.